

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 339 del 13.12.2024.

OGGETTO: Ricorso n. 610/2024 ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 31.05.2024 dall'Avv. Guzzi Salvatore per conto del sig. ██████████ – Nomina legale.

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno tredici (13) del mese di dicembre (12) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della Sig.ra Maria Giovanna Baldacci in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il ricorso n. 610/2024 ex art. 281 decies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Chieti Ufficio del Giudice Unico proposto dal sig. ██████████ notificato in data 31.05.2024 dall'Avv. Guzzi Salvatore;

Ritenuto opportuno conferire apposito incarico legale di rappresentanza e difesa del Consorzio di Bonifica Centro;

Considerato che l'Avv.to Antonio D'Ovidio, con studio in Pescara, interpellato al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità alla difesa dell'Ente;

Visto il preventivo si spesa datato 01.07.2024 rimesso dall'Avv. Antonio D'Ovidio per l'attività in ambito giudiziale per un importo pari ad € 3.526,00 oltre spese generali 15% e CPA 4%, accessori di legge se dovuti e IVA;

Visto il curriculum e la documentazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 presentati;

Ritenuto di poter accettare il preventivo succitato disponendo che il compenso, sarà corrisposto a conclusione del giudizio in relazione alle fasi di attività che verranno effettivamente svolte e previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta;

Preso atto che, ai sensi degli artt. 56 e 13 del D. l.gs 36/23, le disposizioni del Codice dei Contratti non si applicano all'incarico di che trattasi;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determina;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 adottata nella seduta del 26.04.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 adottata nella seduta del 26.11.2024 di approvazione delle Variazioni di assestamento generale – Variazione Modificativa n. 1 al Bilancio di Previsione 2024;

Visti gli art. 57 e 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare la difesa dell'ente nel ricorso n. 610/2024 ex art. 281 decies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Chieti Ufficio del Giudice Unico proposto dal sig. ██████████ notificato in data 31.05.2024 dall'Avv. Guzzi Salvatore;
- 3) di nominare l'Avv. Antonio D'Ovidio, con studio in Pescara, quale difensore dell'ente conferendogli i necessari poteri;
- 4) di approvare il compenso dell'importo di 3.526,00 oltre spese generali 15% e CPA 4%, accessori di legge se dovuti e IVA dell'Avv. Antonio D'Ovidio come da preventivo datato 01.07.2024;
- 5) di impegnare la spesa complessiva della presente determina al Cap 67 denominato "Poste correttive delle entrate e sopravvenienze passive" del Bilancio di previsione 2024;
- 6) di autorizzare il Settore Economico Finanziario a liquidare quanto a corrispondersi previa presentazione di documentazione contabile vistata dagli uffici competenti;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
(Maria Giovanna Baldacci)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Stefano Tenaglia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993